REPUBBLICA ITALIANA 184/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Natale LONGO Consigliere

Aurelio LAINO Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61208** del ruolo generale, proposto da **CASTELLANI ITALO**, c,f. CSTTLI68S15L174O, nato a Tione di Trento (TN) il 15 novembre 1968, in proprio e quale titolare della ditta individuale Castellani Italo, p.i. 02404580223, con sede in Tione di Trento (TN), Fraz. Saone Loc. Iscla n. 1 (cessata dal 31.12.2020), rappresentato e difeso dall'avv. Mirella Cereghini, c.f. CRGMLL71D62L174X, pec avvmirellacereghini@recapitopec.it e con la stessa elettivamente in Tione di Trento (TN) Via del Foro 22, come da delega in atti;

contro

Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento;

Procura generale della Corte dei conti;

e nei confronti di

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore, p.i. e c.f. 00337460224, con sede in Trento, Piazza Dante 15, pec: presidente_attigiudiziari@pec.provincia.tn.it, avvocatura@pec.provincia.tn.it;

avverso

la sentenza n. 22/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, depositata il 21 luglio 2023 e notificata il 5 settembre 2023.

Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 9 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Simonetta Colonnello: il consigliere relatore Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Alessandro Rufini, in sostituzione dell'avv. Mirella Cereghini, per Castellani Italo; il V.P.G. Fabrizio Cerioni.

Svolgimento del processo

Castellani Italo, con atto depositato in segreteria il 30 novembre 2023, ha impugnato la sentenza n. 22/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL, SEDE DI TRENTO, depositata il 21 luglio 2023, che si è pronunciata su citazione, spiccata dalla Procura territoriale, tendente ad ottenere il risarcimento di un danno erariale quantificato in euro 64.895,53, oltre interessi e rivalutazione, in favore della Provincia Autonoma di Trento.

La Procura trentina, con la richiamata citazione, ha contestato a

Castellani Italo, a titolo di dolo, una responsabilità erariale conseguente a illecita percezione, nel periodo 2014 – 2020, di contributi per il predetto importo, a valere sul Fondo Europeo Agricolo (FEASR), erogati dalla Provincia Autonoma di Trento in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

La sentenza impugnata:

- ha dichiarato la contumacia del convenuto, che non si è costituito nel giudizio di primo grado e, in precedenza, non aveva fornito chiarimenti all'invito a dedurre;

- nel merito, ha accolto integralmente la domanda attorea, sulla base delle allegazioni versate in giudizio, in ordine al mancato possesso della qualifica di "agricoltore in attività" come da D.M. 18 novembre 2014 e in ordine alla mancata disponibilità delle aree per le quali sono stati chiesti e ottenuti i contributi, sia pure a seguito di controlli a campione.

Castellani Italo ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:

1. violazione di legge: errata esclusione della qualifica di agricoltore del ricorrente ai sensi dell'art. 4 lettera a) e art. 9 del Regolamento UE 1307/2013.

2. violazione di legge: errata esclusione della disponibilità dei terreni, in forza di contratti verbali di comodato ex art. 1803 ss. codice civile.

Ha quindi concluso: annullare, revocare, in subordine riformare la sentenza impugnata, accertando l'esclusione di responsabilità dell'appellante o, in subordine, la riduzione del danno risarcibile;

con vittoria di spese.

La Procura generale, con atto del 18 settembre 2025, ha rassegnato le proprie conclusioni, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante alle spese di giudizio.

All'udienza del 9 ottobre 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La Corte è chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto da Castellani Italo avverso la sentenza n. 22/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino Alto Adige – sede di Trento, con cui è stato condannato al risarcimento di euro 64.895,53 per indebita percezione di contributi pubblici in agricoltura.

Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'errata esclusione della qualifica di agricoltore. Nella prospettazione difensiva, l'appellante ha evidenziato che il D.M. 18.11.2014 e s.m.i. , all'art. 3, comma 2, dispone che, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), e dell'art. 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che, al momento della presentazione della domanda UNICA di cui all'articolo 12, dimostrano il possesso di uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; b) possesso della partita IVA attiva

in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 12. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo. L'appellante non era iscritto all'INPS, ma era in possesso di partita IVA in campo agricolo ed aveva azienda con superfici agricole ubicate tutte in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999. Ciò sarebbe sufficiente, secondo l'appellante, per conseguire la qualifica di "agricoltore in attività". Sarebbe, dunque, errata la statuizione della sentenza impugnata, in ordine alla mancata sussistenza del requisito agricoltore in attività, pur avendo l'attuale appellante svolto contemporaneamente anche altri lavori.

Nel secondo motivo di impugnazione, la parte ha reclamato l'errata esclusione della disponibilità dei terreni, in forza di contratti verbali di comodato *ex* art. 1803 ss. codice civile. L'appellante ha rilevato, in particolare, che l'utilizzo dei fondi sarebbe avvenuto in cooperazione con il fratello Castellani Lino, titolare di azienda agricola, per alcuni terreni concessi in subcomodato. Per i fondi comunali, vi sarebbero in atti le dichiarazioni che alcuni terreni sarebbero stati concessi in affitto e in uso al fratello Castellani Lino, con il quale vi sarebbe stato quindi un rapporto di subcomodato. L'appellante ha quindi stigmatizzato la verifica eseguita "a

campione".

Le due censure, che, stante la loro stretta connessione, possono essere vagliate congiuntamente, non contrastano efficacemente le risultanze documentali emerse nel corso del giudizio.

La parte non ha, infatti, confutato le contestazioni formulate dal Requirente ed accolte dal Giudice di primo grado, in ordine al fatto che l'asserita esistenza della qualifica di "agricoltore in attività" è inficiata dal possesso di una quota di circa il 20% dei terreni per i quali aveva presentato le domande di contributi agricoli, cioè della c.d. "superficie dichiarata". Nella sentenza impugnata è infatti indicato che la superficie delle particelle per le quali vi era disponibilità è pari a mq. 24.741, rispetto alla superficie dichiarata che, mediamente, si attesta poco al di sopra i centomila metri quadrati.

Dalle indagini eseguite dalla Guardia di finanza, versate in atti, è stato accertato che l'attuale appellante partecipava alla gestione dell'azienda agricola di proprietà del fratello con lo scopo di accedere ai contributi previsti, nonostante l'azienda fosse soggetta a una procedura di esproprio.

Tale situazione conferma l'assenza di un possesso effettivo delle superfici dichiarate, nonché il mancato soddisfacimento del requisito fondamentale della qualifica di agricoltore, prescritto dalla normativa dell'Unione europea per beneficiare dei contributi previsti nell'ambito della Politica Agricola Comune.

Va rilevato infine che, in ogni caso, opera in materia l'art. 30 del

Regolamento CE 73/2009 recante "norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola", ove è stabilito, in via generale, che: "senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno" (Corte dei conti, Sez. I App., 414/2022).

Nei termini appena esposti, i motivi di impugnazione vanno quindi rigettati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, conclusivamente l'appello è infondato e va respinto.

Le spese seguono l'esito del giudizio e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto al n. **61208** del ruolo generale, proposto da **CASTELLANI Italo**, avverso la sentenza n. 22/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, depositata il 21 luglio 2023, e conferma l'impugnata sentenza.

Liquida le spese di giudizio in euro 64,00 (*sessantaquattro/00)*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 21/11/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi